



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le MARCHE

C. F. e P. IVA 93092260426

ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

(art. 38 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

N. 727 DI REPERTORIO

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 16 (sedici) del mese di aprile, in Ancona, Via Birarelli n. 39 – sede del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche, innanzi a me Miranda Ciarmatori, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa dall'ex Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche con decreto n. 87 del 30 settembre 2009, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 95 del R.D. 25.03.1924, n. 827; Visto il comma 2, lett. I, dell'art. 32 del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

PREMESSA

Identificazione delle parti che sottoscrivono la convenzione

- **Ministero per beni e le attività culturali**, nella persona del Funzionario Amministrativo Miranda Ciarmatori, in qualità di Funzionario supplente del Segretario Regionale del Ministero per le Marche, nata ad Ancona, il 12 gennaio

Miranda Ciarmatori

PER IL SEGRETARIO REGIONALE
L'UFFICIALE ROGANTE

Miranda Ciarmatori

Miranda Ciarmatori

1958, giusto incarico della Direzione Generale Bilancio prot. n.4957 del 20/3/2019;
- **Bianchi Giuseppe** nato a Cingoli (MC), il 19/12/1955 e residente ad Ancona (AN), Via Cardeto n. 9, C.F. BNCGPP55T19C704U, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale rappresentante della Società **Bianchi Giuseppe & C. S.a.S.**, P. IVA 01177830435, proprietaria delle "Antiche Cantine del Palazzo Jona" (ex Millo, Bourbon del Monte), site in Ancona, Corso Mazzini n. 7.

Identificazione del bene soggetto a convenzione

L'edificio oggetto della presente convenzione di visita è l'immobile denominato "**Antiche Cantine del Palazzo Jona**", sito in Ancona, Corso Mazzini n. 7, distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 7 mappale 193, sottoposto alla tutela con D.M. 14 dicembre 1963, ai sensi della Legge n. 1089/39, tutt'ora valido ai sensi dell'art. 128 del vigente D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Proprietà del bene soggetto a convenzione

L'immobile sopra identificato, sito in Ancona, Corso Mazzini n. 7, è di proprietà della Società **Bianchi Giuseppe & C. S.a.S.**, P. IVA 01177830435.

=====

Art. 1 (Descrizione delle parti dell'immobile accessibili al pubblico)

La visita potrà avvenire in tutte le parti maggiormente significative delle Antiche Cantine, con particolare riferimento a quelle restaurate con parziale contributo economico dello Stato.

Art. 2 (Indicazione dei giorni ed orari di visita)

La visita potrà avvenire il primo mercoledì e giovedì del mese, dalle ore 10,00 (dieci) alle ore 13,00 (tredici) di ogni mese dell'anno nonché, eventualmente, per tutta la durata della Settimana della Cultura, delle Giornate del Patrimonio o di altre

Bianchi

PER IL SEGRETARIO REGIONALE
L'UFFICIALE ROGANTE
Miranda Ciarnatori

Miranda Ciarnatori

iniziative analoghe organizzate dal Ministero, delle quali verrà data comunicazione annuale da parte del Ministero stesso;

il proprietario si impegna a porre nel cortile interno, una targa ove si evidenzi che la parte delle Antiche Cantine del Palazzo è stata restaurata con parziale intervento contributivo dello Stato e nella quale siano riportati i giorni di visita e gli orari stabiliti dalla presente convenzione, il nominativo del proprietario o suo delegato, nonché i recapiti telefonici per la visita; l'ubicazione della targa e le caratteristiche della stessa, saranno concordate direttamente con la competente Soprintendenza.

Art. 3 (Esonero responsabilità dello Stato e altre condizioni)

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione; la visita avverrà a titolo gratuito senza quindi percepire alcun compenso né per l'ingresso né per eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico che la proprietà fosse intenzionata a fornire ai visitatori; ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario dell'immobile; in caso di cessione del bene, anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è fatto obbligo al proprietario di notificare all'acquirente o utente a vario titolo, il vincolo di apertura al pubblico assunto con il presente atto.

Art. 4 (Inadempimento del proprietario)

In caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, il Ministero per i beni e le attività culturali, provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

Art. 5 (Durata della Convenzione)

PER IL SEGRETARIO REGIONALE
L'UFFICIALE ROGANTE
Miranda Ciarmatori



La durata della convenzione è fissata per un periodo di tempo di anni 15 (quindici), a partire dalla data della stipula della presente.

Art. 6 (Pubblicità dell'Atto)


Il presente atto di convenzione è redatto in carta semplice, munito di marca da bollo, fornita dalla parte privata, la cui copia conforme, munita di marca da bollo, fornita dalla parte privata, sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, a cura del Segretariato regionale. Le relative spese di registrazione sono a carico della parte privata, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Sarà cura dello scrivente Segretariato provvedere alla pubblicità dell'Atto di Convenzione, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 42/04.

=====

I componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, dichiarano di rinunciare, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per la stipula del presente Atto, redatto in osservanza a quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto di convenzione che, scritto da persona di mia fiducia, consta di quattro fogli scritti con inchiostro indelebile ai sensi di legge, resi bollati e viene da me Ufficiale Rogante letto ai componenti, i quali su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Per il proprietario – Il Legale rappresentante della Bianchi Giuseppe & C. S.a.S.

(Giuseppe Bianchi)



Per Il Segretario Regionale Il Funzionario Supplente

e Ufficiale Rogante (Miranda Ciarmatori)

